



Polizza Incendio e Furto

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

# Polizza Incendio e Furto

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



# NOTA INFORMATIVA

3

INFORMATIVA RESA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE AI SENSI DELL'ART. 185 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 209 DEL 7.9.2005 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE.

La NET INSURANCE S.p.A. fornisce preventivamente all'interessato, ai sensi di legge, le seguenti informazioni.

## **INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA**

Il contratto di assicurazione sarà concluso con NET Insurance S.p.A., con sede legale in Italia, Via Barberini, 29 - 00187 Roma, Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami di cui ai provvedimenti ISVAP n.01756 del 18.12.2000, n. 2131 del 4.12.2002 e n. 2444 del 10.7.2006.

## **INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE**

### **Legislazione applicabile**

Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.

### **Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla:

**Net Insurance S.p.A. - Direzione Generale**

**Via Barberini, 29 - 00187 Roma**

**Fax 06.42046261**

**e.mail: [info@netinsurance.it](mailto:info@netinsurance.it)**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' ISVAP - Servizio Tutela del Consumatore - Sezione Reclami - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Net Insurance S.p.A.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

### **Termini prescrizione**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

**SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ARTICOLI CONCERNENTI I RISCHI ASSICURATI E QUELLI ESCLUSI, GLI EVENTUALI LIMITI DI INDENNIZZO, GLI OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO, IL RECESSO DELLE PARTI, LA DURATA DEL CONTRATTO.**

**Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

**Certificato di Polizza**

Il documento che prova la stipula del contratto di assicurazione.

**Consumatore**

La persona fisica che agisce con scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (ai sensi dell'art. 1469 del Codice Civile).

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

**Franchigia**

L'importo fisso che resta a carico dell'Assicurato in caso di danno.

**Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Limite di indennizzo**

La somma massima che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Proposta di Assicurazione (Mod. 01/045)**

Il documento sottoscritto dal Contraente ai fini della stipula del contratto di assicurazione.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**Scoperto**

La percentuale del danno che resta a carico dell'Assicurato.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Società**

La Compagnia di Assicurazioni Net Insurance S.p.A.

NEL TESTO CHE SEGUE SI INTENDONO PER:

## **Apparecchiature Elettroniche**

*(denominazione convenzionale operante per il Rischio Incendio e Furto relativamente a rischi: commerciali, artigianali, piccole industrie e vari)*

- Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricerca dati.
- Elaboratori di processo o di automazione di processo industriali non al servizio di singole macchine.
- Personal computers.

## **Attrezzature e arredamento**

*(denominazione convenzionale operante per il Rischio Incendio e Furto relativamente a rischi: commerciali, artigianali, piccole industrie e vari)*

Attrezzi, utensili, mobilio ed arredamento, macchine d'ufficio, registri, stampati, cancelleria, impianti e mezzi di sollevamento - esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili - impianti ed attrezzatura di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti ai Pubblici Registri, impianti mobili ed apparecchiature di riscaldamento e condizionamento, apparecchiature mobili di segnalazione e comunicazione, serbatoi e sili non in cemento armato o muratura.

È comunque escluso quanto rientra nella denominazione di "Apparecchiature Elettroniche".

## **Appartamento**

*("Dimora abituale" o "Dimora saltuaria")*

I locali, ad uso abitazione, fra loro comunicanti, facenti parte di fabbricato destinato ad abitazioni fra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

## **Camera di sicurezza**

- a) Muri perimetrali in cemento armato, formati cioè da almeno un'orditura metallica con ferri di grosso spessore o diametro e da calcestruzzo di cemento ad alta resistenza. Ove i detti muri non siano in cemento armato, debbono essere costruiti con blocchi in pietra dura dello spessore minimo di 500 millimetri e murati con cemento ad alta resistenza;
- b) pavimento e soffitto pure costruiti in cemento armato come sopra detto, od anche costruiti da robuste travi di ferro accostate ed affogate nel cemento;
- c) porta di accesso con:
  - battente di adeguato spessore, costruito con strati di materiali rigidamente ancorati tra loro ed atti a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione e cannello ossiacetilenico e strumenti simili) e con protezione specifica anticannello ossiacetilenico almeno su tutta la superficie del battente;
  - telaio saldamente ancorato al vano muro;
- d) movimento di chiusura:
  - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno su due lati del battente. Sul lato cerniere possono in ogni caso essere adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso anti-strappo;
  - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
  - con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.

**Camera corazzata**

- a) Muri perimetrali, pavimento e soffitto, di spessore non inferiore a 300 millimetri, costruiti con struttura continua e monolitica di conglomerato cementizio armato, realizzata in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza, con annegate in esso - a non meno di 100 millimetri dalle superfici esterne ed interne della struttura stessa - almeno due armature a maglie di lato non superiore a 150 millimetri, tra di loro sfalsate e formate con tondi e sagomati di ferro per cemento armato di diametro non inferiore a 8 millimetri e non superiore a 12 millimetri. Le armature suddette - ai soli fini della sicurezza e non ai fini statici della struttura - possono essere integrate da una specifica armatura metallica sagomata, antitaglio ed antiperforazione.
- b) Porta di accesso con:
- battente costruito dall'accoppiamento di strati di difese specifiche e di conglomerato cementizio ad alta resistenza dello spessore non inferiore complessivamente a 200 millimetri, di cui almeno 30 millimetri di difese metalliche, il tutto esteso sull'intera superficie del battente. I vari strati, rigorosamente ancorati tra di loro, devono resistere agli attacchi condotti con mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione e cannelo ossiacetilenico e strumenti similari);
  - telaio saldamente ancorato al vano muro.
- c) Movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su due lati del battente. Sul lato cerniere possono in ogni caso essere adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso anti-strappo;
  - rifermato da almeno due serrature di sicurezza di cui una chiave con almeno sette lastrine e una combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali, oppure da due serrature a chiave come sopra. I congegni di riferma devono, quindi, essere almeno due.

**Casa a schiera**

(*"Dimora abituale"* o *"Dimora saltuaria"*)

I locali, ad uso abitazione, fra loro comunicanti, costituenti un fabbricato monofamiliare, unito o aderente ad altri fabbricati, ciascuno con proprio accesso dall'esterno. Sono parificati alle case a schiera gli appartamenti facenti parte di un unico fabbricato, destinato ad abitazioni, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

**Cassaforte**

Si considera cassaforte ogni mezzo di custodia avente le caratteristiche sotto riportate:

- a) pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi con soli mezzi meccanici (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a precisione);
- b) movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso anti-strappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci devono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
  - rifermato da serratura di sicurezza a chiave, con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale, con almeno tre dischi coassiali.

**Collezione**

Si intende una raccolta, ordinata secondo criteri di omogeneità, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e di un certo valore.

## Contenitore antincendio

Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo.

Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompifiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto un'unità a se stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.

Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

## Contenuto

*(denominazione convenzionale operante per il Rischio Incendio relativamente ai rischi della "Dimora abituale" o "Dimora saltuaria")*

Mobilio, arredamento di normale dotazione dell'abitazione, elettrodomestici, apparecchi cine-foto-ottici, audiovisivi, radio, apparecchiature elettroniche in genere, videocitofono, impianti mobili di prevenzione e di allarme, antenne televisive, provviste, vestiario e tutto quanto serve per uso domestico e personale, il tutto posto nei locali dell'abitazione e nelle relative dipendenze.

Mobilio, arredamento ed attrezzature dell'eventuale ufficio o studio professionale posto in locali annessi e comunicanti con l'abitazione stessa.

Sono compresi, con i seguenti limiti di indennizzo:

- a) preziosi, gioielli e collezioni, fino a concorrenza del 5% della somma assicurata;
- b) quadri, oggetti d'arte, tappeti ed arazzi, di valore singolo non superiore a € 10.000,00;
- c) le tende da sole fino a concorrenza del 1% della somma assicurata.

Restano esclusi dall'assicurazione:

- denaro;
- titoli di credito e di pegno;
- qualsiasi carta rappresentante un valore;
- veicoli a motore ed imbarcazioni;
- animali.

## Contenuto

*(denominazione convenzionale operante per il Rischio Furto relativamente ai rischi della "Dimora abituale")*

Mobilio, arredamento di normale dotazione dell'abitazione, elettrodomestici, apparecchi cine-foto-ottici, audiovisivi, radio, apparecchiature elettroniche in genere, videocitofono, impianti mobili di prevenzione e di allarme, antenne televisive, provviste, vestiario e tutto quanto serve per uso domestico e personale, il tutto posto nei locali dell'abitazione e nelle relative dipendenze.

Mobilio, arredamento ed attrezzature dell'eventuale ufficio o studio professionale posto in locali annessi e comunicanti con l'abitazione stessa.

Sono compresi, con i seguenti limiti di indennizzo:

- a) fino al 40% della somma assicurata e con il limite di indennizzo per sinistro di € 10.000,00: preziosi, gioielli e collezioni. Detto limite di indennizzo, limitatamente alla garanzia da evento "furto", si intende elevato a € 20.000,00 se le cose di cui sopra sono riposte in cassaforte;



NEL TESTO CHE SEGUE SI INTENDONO PER:

- b) fino al 4% della somma assicurata: denaro, titoli di credito e di pegno, qualsiasi carta rappresentante un valore, e con il limite di indennizzo per sinistro di € 1.500,00;
- c) fino al 50% della somma assicurata e con il limite di indennizzo per sinistro di € 20.000,00: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte e argenteria;
- d) fino al 10% della somma assicurata e con il limite di indennizzo per sinistro di € 2.000,00: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi posti nei locali di ripostiglio / box di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali dell'abitazione, purché ad uso esclusivo del Contraente e/o del suo nucleo familiare.

Restano escluse dall'assicurazione:

- cose non di proprietà del Contraente e/o del suo nucleo familiare;
- animali;
- veicoli a motore ed imbarcazioni.

### Contenuto

*(denominazione convenzionale operante per il Rischio Furto relativamente ai rischi della "Dimora saltuaria")*

Mobilio, arredamento di normale dotazione dell'abitazione, elettrodomestici, apparecchi cine-foto-ottici, audiovisivi, radio, apparecchiature elettroniche in genere, videocitofono, impianti mobili di prevenzione e di allarme, antenne televisive, provviste, vestiario e tutto quanto serve per uso domestico e personale, il tutto posto nei locali dell'abitazione e nelle relative dipendenze.

Sono compresi, con il seguente limite di indennizzo:

- fino al 10% della somma assicurata e con il limite di indennizzo per sinistro di € 2.000,00: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi posti nei locali di ripostiglio / box di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali dell'abitazione, purché ad uso esclusivo del Contraente e/o del suo nucleo familiare;
- fino al 10% della somma assicurata e con il limite di indennizzo per sinistro di € 2.000,00: tappeti, arazzi e quadri.

Restano escluse dall'assicurazione:

- cose non di proprietà del Contraente e/o del suo nucleo familiare;
- animali;
- veicoli a motore, imbarcazioni;
- pellicce, sculture, gioielli, preziosi, denaro, titoli di credito e di pegno, argenteria, collezioni, oggetti d'arte, qualsiasi carta rappresentante un valore.

### Dimora abituale

"Appartamento", "Casa a schiera" o "Villa" costituente la residenza anagrafica del Contraente.

### Dimora saltuaria

"Appartamento", "Casa a schiera" o "Villa" ove il Contraente non dimora abitualmente.

### Disabitazione

Assenza continuativa dall'abitazione del Contraente e del suo nucleo familiare.

È considerata disabitazione la presenza di persone limitata alle sole ore diurne.

NEL TESTO CHE SEGUE SI INTENDONO PER:

## **Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

## **Fabbricato**

*(denominazione convenzionale operante per il Rischio Incendio relativamente ai rischi della "Dimora abituale" o "Dimora saltuaria")*

L'intera costruzione edile, o parte di essa, compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti fissi idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento d'aria, impianti fissi di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.

Rientrano nella nozione di fabbricato le relative pertinenze, quali: box, cantine, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

Non costituiscono fabbricato: alberi, piante, giardini, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole, attrezzature sportive e per giochi, pavimentazioni all'aperto, parati, moquette, antenne televisive, paraboliche, impianti elettronici di apertura di cancelli, impianti elettronici antifurto, capannoni pressostatici e simili, tendo-strutture, tenso-strutture, tendoni, gazebo, lucernai, serre, manufatti e baracche in legno o plastica, pannelli solari di qualsiasi tipologia, insegne, cavi aerei.

Si conviene la seguente classificazione:

### **Fabbricato di PRIMA CLASSE:**

Strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto: in materiali incombustibili. Nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno. A questi effetti, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante al tetto.

### **Fabbricato di SECONDA CLASSE:**

Strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto: in materiali incombustibili. Solai e armature del tetto: comunque costruiti.

### **Fabbricato di TERZA CLASSE:**

Strutture portanti verticali: in materiali incombustibili. Solai, pareti esterne e tetto: comunque costruiti.

### **Fabbricato di QUARTA CLASSE:**

Comunque costruito.

## **Fabbricato**

*(denominazione convenzionale operante per il Rischio Incendio relativamente a rischi: commerciali, artigianali, piccole industrie e vari)*

L'intera costruzione edile, o parte di essa, compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti fissi idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento d'aria, impianti fissi di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.

Rientrano nella nozione di fabbricato le relative pertinenze, quali: box, cantine, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

Non costituiscono fabbricato: alberi, piante, giardini, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole, attrezzature sportive e per giochi, pavimentazioni all'aperto, parati, moquette, antenne televisive, paraboliche, impianti elettronici di apertura di cancelli, impianti elettronici antifurto, capannoni pressostatici e simili, tendo-strutture, tenso-strutture, tendoni, gazebo, lucernai, serre, manufatti e baracche in legno o plastica, pannelli solari di qualsiasi tipologia, insegne, cavi aerei.

È comunque escluso quanto rientra nella denominazione di "Attrezzature e arredamento".

Si conviene la seguente classificazione:

**Fabbricato di PRIMA CLASSE:**

Strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto: in materiali incombustibili. Nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno. A questi effetti, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante al tetto.

**Fabbricato di SECONDA CLASSE:**

Strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto: in materiali incombustibili. Solai e armature del tetto: comunque costruiti.

**Fabbricato di TERZA CLASSE:**

Strutture portanti verticali: in materiali incombustibili. Solai, pareti esterne e tetto: comunque costruiti.

**Fabbricato di QUARTA CLASSE**

Comunque costruito.

**Furto**

L'impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Gioielli e preziosi**

Gli oggetti d'oro e di platino, le pietre preziose, le perle naturali e di coltura.

**Incendio**

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Incombustibili**

Si considerano incombustibili le sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Infiammabili**

- Gas combustibili;
- sostanze e prodotti non classificati "esplosivi" con punto di infiammabilità inferiore a 55° C., ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V e successive modifiche.

# DENOMINAZIONI CONVENZIONALI

NEL TESTO CHE SEGUE SI INTENDONO PER:

//

## Macchinario

*(denominazione convenzionale operante per il Rischio Incendio e Furto relativamente a rischi: commerciali, artigianali, piccole industrie e vari)*

Macchinari e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento - esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili - impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti ai Pubblici Registri; altri impianti non indicati sotto la denominazione "Fabbricato".

È comunque escluso quanto rientra nella denominazione di "Apparecchiature Elettroniche".

## Macchine mordenti

*(denominazione convenzionale operante per il Rischio Incendio relativo a rischi commerciali, artigianali, piccole industrie e per rischi vari)*

Macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 KW.

## Merci

*(denominazione convenzionale operante per il Rischio Incendio e Furto relativamente a rischi: commerciali, artigianali, piccole industrie e vari)*

Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, ed escluse le sostanze pericolose, gli infiammabili e le merci speciali.

## Merci speciali

*(denominazione convenzionale operante per il Rischio Incendio relativamente a rischi: commerciali, artigianali, piccole industrie e vari)*

- Celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

## Muro pieno

Il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo o laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm o in conglomerati incombustibili, naturali od artificiali, o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm.

Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

## Porta blindata

Battente dotato di anima di acciaio, atto a contrastare efficacemente attacchi meccanici tradizionali (scalpelli, mazze, trapani, mola a disco), con serratura di sicurezza azionante catenacci multipli. Inoltre dotata di rostri fissi sul lato opposto a quello di apertura, con contro-telaio ancorato saldamente al muro, telaio ancorato saldamente al contro-telaio e dotato di robusti cardini (cerniere).

**Primo Rischio Assoluto**

Forma di garanzia con la quale l'assicurazione è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e dell'art. 25 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

La forma di garanzia a "Primo Rischio Assoluto" si intende operante solo se espressamente richiamata nelle Condizioni di Assicurazione o nel Certificato di Polizza.

**Primo Rischio Relativo**

Forma di garanzia con la quale l'assicurazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e dell'art. 25 delle presenti Condizioni di Assicurazione purché il valore complessivo delle cose assicurate non superi la somma assicurata del numero di volte indicato in polizza; altrimenti, fermo il limite massimo di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata, l'ammontare del danno verrà ridotto nella proporzione esistente tra la somma assicurata e l'importo ottenuto dividendo il valore complessivo delle cose assicurate per il numero di volte indicato in polizza.

Agli effetti dell'art. 30 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di sinistro il rapporto tra somma assicurata e valore complessivo si intenderà sostituito da quello risultante dai suddetti importi, diminuiti entrambi dell'ammontare del danno.

La forma di garanzia a "Primo Rischio Relativo" si intende operante solo se espressamente richiamata nelle Condizioni di Assicurazione o nel Certificato di Polizza.

**Rapina**

La sottrazione delle cose mobili altrui mediante minaccia o violenza alla persona.

**Rischio separato**

È il rischio - o l'insieme di più rischi coesistenti - disgiunto da altri rischi mediante "muro pieno" o spazio vuoto uguale o superiore ad un metro.

**Scasso**

Forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del sinistro. È considerato scasso il forzamento delle tapparelle o serrande, purché siano chiuse con lucchetti o altri congegni idonei a bloccare l'apertura.

**Scoppio**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.

Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**Solai**

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

**Sostanze pericolose**

Merci o sostanze esplosive considerate dall'art. 83 R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencate nel relativo allegato A, nonché le sostanze che anche a piccole dosi:

- a) a condizione ambiente, o a contatto con l'acqua, spontaneamente si infiammano o danno luogo a esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono.

# DENOMINAZIONI CONVENZIONALI

NEL TESTO CHE SEGUE SI INTENDONO PER:

13

## **Tetto**

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici.

## **Vetro antisfondamento**

Superfici costituite da una o più lastre con interposti ed incollati tra loro - e per tutta la superficie - strati di materia plastica, in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 millimetri, oppure costituite da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 millimetri.

## **Villa**

(*"Dimora abituale"* o *"Dimora saltuaria"*)

I locali, ad uso abitazione, fra loro comunicanti, costituenti un fabbricato unifamiliare separato da altri fabbricati.

**Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

**Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Agenzia alla quale è assegnata la gestione del contratto di assicurazione oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante il periodo di sospensione assicurativa.

**Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 4 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

**Art. 5 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società:

- è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 6 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte.

Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Società.

Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente.

In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione del Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

**Art. 7 - Proroga dell'assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

**Art. 8 - Estensione territoriale**

La garanzia vale per i beni ubicati nel territorio della: Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

**Art.9 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto di assicurazione autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto di assicurazione, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

**Art.10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile al premio di assicurazione verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

**Art.11 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

**Art.12 - Titolarità dei diritti nascenti dall'assicurazione**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall'assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Art.13 - Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la gestione del contratto di assicurazione.

Qualora il Contraente rientri nella definizione di "Consumatore", foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo del medesimo.

**Art.14 - Prova**

È a carico di chi domanda l'indennizzo, provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto all'indennizzo.

**Art.15 - Forma delle comunicazioni**

Ogni comunicazione tra le Parti deve essere fatta con lettera raccomandata.

**Art.16 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



**Art.17 - Oggetto dell'assicurazione****A - Rischio Incendio**

(garanzia valida ed operante previo richiamo nel Certificato di Polizza sottoscritto dal Contraente e pagamento del relativo premio)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

**B - Rischio Furto**

(garanzia valida ed operante previo richiamo nel Certificato di Polizza sottoscritto dal Contraente e pagamento del relativo premio)

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili. Non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a) .

Sono parificati ai danni del furto, i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

**Art.18 - Esclusioni****A - Rischio Incendio**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di: atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami, onde anomale, inondazioni, alluvioni ed allagamenti;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico o di scariche elettriche a: macchine ed impianti elettrici/elettronici e termici, elettrodomestici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

L'assicurazione non comprende il rimborso delle spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro.

## **B - Rischio Furto**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) commessi o agevolati, con dolo o colpa grave, dall'Assicurato, dal Contraente o dai loro rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata;
- c) commessi o agevolati, con dolo o colpa grave, da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- d) commessi o agevolati, con dolo o colpa grave, da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
- e) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- f) da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3, ) anche se non coabitanti;
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- h) indiretti, quali: i profitti sperati, i danni da mancato godimento o da altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate.

## **Art. 19 - Cose assicurabili a condizioni speciali**

Senza espressa pattuizione e salvo quanto indicato nelle presenti Condizioni di Assicurazione, non sono comprese nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito e di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico ed affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), qualora assicurati ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite.

#### **Art.20 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

a) adoperarsi immediatamente nel modo più efficace:

- per evitare o diminuire il danno, in caso di incendio o altri danni alle cose assicurate;
- per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate, in caso di furto;

b) darne avviso alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la gestione del contratto di assicurazione entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;

c) fare denuncia del danno all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società ed il numero del contratto di assicurazione;

d) fornire alla Società, entro i cinque giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia di cui al punto c);

e) denunciare inoltre tempestivamente, anche al debitore, la sottrazione di titoli di credito, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai punti a) ed e) sono a carico della Società, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese stesse siano state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

f) tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce, gli indizi materiali ed i residui dell'evento dannoso, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;

g) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno; tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;

h) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

#### **Art.21 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate e/o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali dell'evento dannoso ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

**Art.22 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle due Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo perito, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

**Art.23 - Mandato dei periti**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.20 delle presenti Condizioni di Assicurazione;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate), determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art .24;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata - in ogni caso - qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

**Art.24 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno****A - Rischio Incendio:**

premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita assicurata, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

**I - Fabbricato:**

si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

**II - Apparecchiature Elettroniche, Attrezzature e arredamento, Contenuto, Macchinario:**

si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

**III - Merci:**

si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per il Fabbricato, applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per Apparecchiature Elettroniche, Attrezzature e arredamento, Contenuto, Macchinario e Merci (punti II e III) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro, laddove assicurate, devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

**B - Rischio Furto:**

L'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi che non riguardano la materialità delle cose assicurate.

**Art.25 - Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

La presente norma non si applica alle partite assicurate a "Primo Rischio Assoluto".

**Art.26 - Limite di indennizzo**

Salvo il caso previsto dell'art.1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

**Art.27 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché:

- non sia stata fatta opposizione;
- si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 18, lettera "c" (Rischio Incendio) o lettera "b" (Rischio Furto).

**Art.28 - Mezzi di chiusura dei locali (descrizione generica)**

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura.

**Art.29 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi**

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per gioielli, preziosi, carte che rappresentano un valore, titoli di credito/pegno e denaro, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

Restano ferme le esclusioni di garanzia per il "Contenuto" della "Dimora Saltuaria" così come indicati nelle "Denominazioni Convenzionali".

**Art.30 - Trasloco delle cose assicurate**

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società o all'Agenzia a cui è stata assegnata la gestione del contratto di assicurazione almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore dal giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell' art.4 delle presenti Condizioni di Assicurazione se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

**Art.31 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro**

In caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dall'assicurazione, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme e limiti di indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi del precedente art.6.

**Art.32 - Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE del Rischio Furto

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di assicurazione e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

### **Esclusioni dei beni in leasing**

Dalla garanzia si intendono esclusi i beni oggetto di contratto di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

### **Fabbricati in comproprietà o condominio**

Qualora si assicuri una porzione di fabbricato, l'assicurazione della porzione stessa in comproprietà o condominio comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

### **Fabbricati in corso di costruzione**

Qualora si assicuri un fabbricato in corso di costruzione, la garanzia si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:

- a) vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
- b) non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 metricubi;
- c) non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
- d) non sia consentito di fumare.

### **Parificazione ai danni da incendio**

Fermo quanto stabilito dall'art. 17 delle Condizioni di Assicurazione, sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine della Pubblica Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire e/o di arrestare l'evento dannoso assicurato, purché tali guasti non siano stati arrecati inconsideratamente.

### **Particolari influenti sulla valutazione del rischio in rapporto alle caratteristiche dei fabbricati**

Le caratteristiche costruttive delle strutture portanti verticali, solai, tetto, pareti esterne e coibentazioni, influiscono sulla valutazione del rischio; pertanto le dichiarazioni ad esse relative hanno carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali, con particolare riguardo a quanto disposto dagli artt. 1 e 4 delle Condizioni di Assicurazione. In assenza di dichiarazioni esplicite dell'Assicurato o del Contraente su una o più delle caratteristiche sopra elencate, l'assicurazione viene prestata per fabbricati comunque costruiti nei riguardi delle sole caratteristiche costruttive non menzionate.

Non hanno influenza nella valutazione del rischio, sono cioè tollerati:

- a) le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta del fabbricato stesso;
- b) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, nella struttura non portante del tetto e nei solai se la superficie da essi occupata non supera un decimo rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, della struttura non portante del tetto e dei solai;
- c) le materie plastiche non espanse né alveolari esistenti nelle pareti esterne e nella struttura non portante del tetto se la superficie da esse occupata non supera un terzo rispettivamente della superficie delle pareti esterne e della struttura non portante del tetto, in deroga al precedente punto b);
- d) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- e) i materiali combustibili rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 centimetri da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;



- f) i cantinati ed i seminterrati se la loro superficie non supera 1/4 dell'area coperta dal fabbricato; qualora non rispondenti a questa limitazione sono considerati piano;
- g) i soppalchi comunque costruiti se la loro superficie non supera 1/4 della superficie del piano in cui si trovano; qualora non rispondenti a questa limitazione sono considerati "piano".

### Particolari influenti sulla valutazione del rischio in rapporto all'attività esercitata

L'esistenza di sostanze esplosive, di infiammabili - per questi con eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - di merci speciali, di reparti di verniciatura, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza; tale norma ha carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali con particolare riguardo a quanto disposto dagli artt. 1 e 4 delle Condizioni di Assicurazione.

È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in polizza, l'esistenza, in ogni rischio separato di:

- a) un chilogrammo di "Esplosivi";
- b) 50 kg di "Infiammabili" ad uso esclusivo di pulizia e di manutenzione, nonché quelli ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato o trovandosi in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore;
- c) 50 kg di "Merci speciali";
- d) imballaggi combustibili, esclusi quelli in materia plastica espansa od alveolare, per un valore non superiore al 5% di quello complessivo di tutte le merci coesistenti.

### Particolari influenti sulla valutazione del rischio in rapporto alle vicinanze

La vicinanza di boschi o depositi di sostanze esplosive o infiammabili, non tenendo conto degli infiammabili esistenti in serbatoi completamente interrati o fissi incombustibili, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza; tale norma ha carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali con particolare riguardo a quanto disposto dagli artt. 1 e 4 delle Condizioni di Assicurazione.

È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in polizza, l'esistenza di boschi o depositi di sostanze esplosive o infiammabili qualora tali enti siano posti a distanza non inferiore a 20 metri dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.

### Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile, verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società, le quali rispetto al Contraente o l'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili quali controllanti, controllate e collegate;
- l'amministratore, il legale rappresentante ed i soci a responsabilità illimitata delle Società di cui al punto precedente.

La condizione è operante purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di regresso verso i responsabili.

### Titoli di credito e carte valori

Il Contraente o l'Assicurato dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valori assicurate. Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società rimborserà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti fino ad un massimo di € 250,00 per titolo.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le Parti che:

- a) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- b) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- c) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- d) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, la Società indennizzerà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

#### **Stabilimenti in costruzione ed allestimento**

Qualora si assicuri uno stabilimento in corso di costruzione ed allestimento, si conviene che il macchinario introdotto può essere messo in attività esclusivamente per operazioni di prova e collaudo, senza impiego di merci nelle suddette operazioni (prove in bianco).

#### **Stabilimenti inattivi**

Qualora si assicuri uno stabilimento completamente inattivo, è data facoltà all'Assicurato di mettere in attività le macchine ogni mese per due giorni, anche non consecutivi, al solo fine della conservazione delle macchine stesse.

## CONDIZIONI PARTICOLARI del Rischio Incendio

(valide ed operanti previo espresso richiamo nel Certificato di Polizza)

### A) Spese di demolizione e sgombero

Ad integrazione di quanto previsto dall'art.17 delle Condizioni di Assicurazione, la Società rimborsa, nei limiti più avanti indicati, le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di assicurazione sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata. Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi sono rimborsate, nel limite della somma convenuta per questa specifica partita, fino alla concorrenza del 10% della somma stessa.

La presente garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto".

### B) Fenomeni atmosferici

La Società indennizza, nei limiti sotto indicati, i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati da: uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

La Società non risponde dei danni verificatisi all'interno del fabbricato assicurato, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

La Società non risponde dei danni causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- alluvione, inondazione, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- ghiaccio, sovraccarico di neve, valanghe, slavine;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni;
- rottura, colaggio o infiltrazione di tubazioni idriche, igieniche o di riscaldamento, compresi i casi di rottura derivanti da gelo o, comunque, da abbassamento della temperatura;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- di fenomeno elettrico o di scariche elettriche a: macchine ed impianti elettrici/elettronici e termici, elettrodomestici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui ai primi due capoversi delle presenti Condizioni Particolari.

La Società non risponde dei danni subiti da:

- enti diversi dal "Fabbricato", così come indicato nelle "Denominazioni Convenzionali";
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiera e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), fabbricati o tettoie con copertura o pareti in lastre di fibro-cemento o cemento-amianto (ad eccezione di eternit ecologico), capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto e dalle pareti;
- manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 250,00.

# CONDIZIONI PARTICOLARI del Rischio Incendio

27

(valide ed operanti previo espresso richiamo nel Certificato di Polizza)

## C) Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di assicurazione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile, nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penale promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

## D) Rischio locativo

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt.1588, 1589 e 1610 del Codice Civile, indennizza, secondo le presenti Condizioni di Assicurazione, i danni materiali al "Fabbricato" tenuto in locazione dall'Assicurato, direttamente causati da evento garantito dalla presente assicurazione.

Qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini delle Condizioni di Assicurazione, troverà applicazione il disposto del precedente art. 25.

## E) Ricorso dei locatari

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del "Fabbricato", risponde, secondo le presenti Condizioni di Assicurazione e nel limite del massimale assicurato a questo titolo, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dalla presente assicurazione, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali, si applica l'art.1917 del Codice Civile.

## CONDIZIONI PARTICOLARI del Rischio Incendio

(valide ed operanti previo espresso richiamo nel Certificato di Polizza)

### F) Deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'art.25 delle presenti Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti, che in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima.

Qualora tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto del menzionato art. 25 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso, che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

### G) Atti dolosi

La Società indennizza, con i limiti indicati più avanti indicati, i danni materiali e diretti alle cose assicurate:

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

Sono esclusi i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 2) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 3) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
- 4) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro rappresentanti legali, Amministratori o Soci a responsabilità illimitata;
- 5) causati con dolo dal coniuge, dai genitori o dai figli del Contraente o dell'Assicurato o da qualsiasi altro parente od affine convivente;
- 6) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- 7) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- 8) di fenomeno elettrico;
- 9) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- 10) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- 11) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- 12) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- 13) da imbrattamento di pareti e serramenti.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.

Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società indennizza i soli danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

Ai fini della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 250,00;
- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 80% della somma assicurata, rispettivamente, per ciascuna partita indicata nel Certificato di Polizza.

# CONDIZIONI PARTICOLARI del Rischio Incendio

*(valide ed operanti previo espresso richiamo nel Certificato di Polizza)*

## **H) Premio unico anticipato ed assenza di tacito rinnovo dell'assicurazione**

Il premio viene corrisposto dal Contraente in unica soluzione per l'intera durata del contratto di assicurazione. L'assicurazione avrà termine, alla relativa scadenza, senza tacito rinnovo.

## **I) Vincolo (operante per assicurazione a premi ricorrenti)**

Il presente contratto di assicurazione è gravato di vincolo a favore dell' istituto creditizio (più avanti denominato "BANCA") indicato nel Certificato di Polizza, quale creditore privilegiato in virtù di atto pubblico. Pertanto, la Società si obbliga:

- 1) a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
- 2) a non liquidare nessun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto della BANCA;
- 3) a pagare esclusivamente alla BANCA, anche in pendenza di procedure concorsuali, l'importo dell'indennizzo, salvo che la BANCA stessa richieda alla Società che l'indennizzo sia pagato, in tutto o in parte, al Contraente o ai suoi aventi causa;
- 4) a non apportare al presente contratto di assicurazione alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della BANCA ed a notificare alla medesima tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
- 5) a notificare tempestivamente alla BANCA, a mezzo di lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento di premi ed a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi quindici giorni dalla data nella quale la lettera raccomandata di cui sopra sia stata consegnata all'Ufficio Postale;
- 6) ad accettare l'eventuale pagamento dei premi di cui al precedente numero 5) da parte della BANCA;
- 7) a notificare alla BANCA, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale disdetta o recesso dall'assicurazione aventi efficacia prima della scadenza del vincolo.

## **L) Vincolo (operante per assicurazione a premio unico anticipato)**

Il presente contratto di assicurazione è gravato di vincolo a favore dell' istituto creditizio (più avanti denominato "BANCA") indicato nel Certificato di Polizza, quale creditore privilegiato in virtù di atto pubblico. Pertanto, la Società si obbliga:

- 1) a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
- 2) a non liquidare nessun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto della BANCA;
- 3) a pagare esclusivamente alla BANCA, anche in pendenza di procedure concorsuali, l'importo dell'indennizzo, salvo che la BANCA stessa richieda alla Società che l'indennizzo sia pagato, in tutto o in parte, al Contraente o ai suoi aventi causa;
- 4) a non apportare al presente contratto di assicurazione alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della BANCA ed a notificare alla medesima tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione.

### **Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

### **Esclusioni dei beni in leasing**

Dalla garanzia si intendono esclusi i beni oggetto di contratto di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

### **Scoperto percentuale con importo minimo non indennizzabile**

In caso di sinistro, la Società riconoscerà all'Assicurato l'indennizzo al netto;

- dell'applicazione dello scoperto, in valor percentuale, sul danno accertato;
- dell'applicazione del minimo non indennizzabile;

indicati, per ciascuna partita, nel Certificato di Polizza, restando tale scoperto e tale minimo non indennizzabile a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altre Compagnie di Assicurazione.

### **Coesistenza di assicurazione trasporti**

Se al momento del sinistro le merci assicurate con il presente contratto di assicurazione e rubate o danneggiate sono garantite dal rischio furto e/o rapina anche da polizza di sicurezza contro i rischi del trasporto, il presente contratto di assicurazione vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalla menzionata polizza di sicurezza contro i rischi del trasporto, sino a concorrenza della somma garantita dal presente contratto di assicurazione.

Il Contraente o l'Assicurato, pertanto, si obbliga, in caso di sinistro, a dar visione alla Società della o delle polizze originali di sicurezza contro i rischi del trasporto concernenti le merci colpite da sinistro.

# CONDIZIONI PARTICOLARI del Rischio Furto

31

(valide ed operanti previo espresso richiamo nel certificato di Polizza)

## **M) Garanzia rapina compresa nei tassi furto**

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) iniziata ed avvenuta nei locali indicati nel Certificato di Polizza.

## **N) Garanzia rapina, anche se iniziata all'esterno dei locali**

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati nel Certificato di Polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

## **O) Mezzi di chiusura dei locali**

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- 1) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- 2) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura.

## **P) Garanzie accessorie per negozi, magazzini e laboratori artigiani**

L'assicurazione è estesa alla rapina iniziata ed avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato, nonché ai furti commessi:

- 1) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate, con rottura del vetro retrostante;
- 2) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le portevetrine - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- 3) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio.

Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina, consumati o tentati, alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e camere corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza per sinistro di € 500,00, senza applicazione del disposto del precedente art. 25 e senza applicazione degli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

## **Q) Garanzie accessorie per laboratori non artigiani e stabilimenti**

L'assicurazione è estesa alla rapina iniziata e avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato, nonché ai furti commessi durante i periodi di sospensione del lavoro verificatisi tra le ore 8 e le ore 21 e non oltre, quando gli accessi e le aperture - purché efficacemente chiusi - rimangono protetti da solo vetro fisso.

Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed



## CONDIZIONI PARTICOLARI del Rischio Furto

*(valide ed operanti previo espresso richiamo nel certificato di Polizza)*

aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e camere corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza per sinistro di € 500,00, senza applicazione del disposto del precedente art. 25 e senza applicazione degli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

### **R) Garanzie accessorie per uffici**

L'assicurazione vale dalle ore 8 alle ore 24, e non oltre, anche per i furti commessi:

- 1) quanto, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine - purché fisse - e le portevetrine - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- 2) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, ed inferriate, con rottura del vetro retrostante;
- 3) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio.  
L'assicurazione si intende inoltre estesa alla rapina iniziata ed avvenuta nei locali dell'ufficio assicurato.

### **S) Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato**

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nel Certificato di Polizza, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di assicurazione sotto detrazione dello scoperto del 25%, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

Ai sensi del D. Lgs. del 30.06.2003 n. 196, recante disposizioni per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, la Net Insurance S.p.A. (più avanti denominata "Società") è tenuta a fornire al Contraente/Assicurato le seguenti informazioni:

## **1 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione/esecuzione dei contratti di assicurazione e di gestione/liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa a cui la Società è autorizzata ai sensi di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

## **2 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196;
- b) avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.

## **3 - CONFERIMENTO DEI DATI**

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria;
- b) strettamente necessario per la Società per le finalità di conclusione, gestione/esecuzione dei contratti e di gestione/liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento delle attività di formazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

## **4 - RIFIUTO DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI**

L'eventuale rifiuto di fornire i dati personali, ovvero di acconsentire al loro trattamento e/o alla loro comunicazione, comporta:

- nei casi di cui al punto **3**, lettere **a)** e **b)**, l'impossibilità di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire/liquidare i sinistri;
- nel caso di cui al punto **3**, lettera **c)**, la preclusione, nei confronti dell'interessato, di accedere all'informazione ed alla promozione dei prodotti assicurativi offerti dalla Società.

## **5 - COMUNICAZIONE DEI DATI**

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto **1**, lettera **a)** e per essere soggetti a trattamenti aventi le stesse finalità od obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, sub-agenti, produttori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche, SIM, etc.); legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidati incarichi di gestione dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione e di recapito; enti associativi e/o di controllo (ad es.: ANIA e ISVAP) ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria.
- b) Inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto **1**, lettera **b)**, a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a società di informazione e promozione commerciale.

## **6 - DIFFUSIONE DEI DATI**

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

**7 - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO**

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi U.E. ed extra U.E.

**8 - DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Il D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di:

- ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

**9 - TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

Titolare del trattamento è:

**Net Insurance S.p.A.**  
**Sede Legale e Direzione Generale**  
**in Via Barberini, 29 - 00187 Roma.**

L'elenco delle persone fisiche e giuridiche nominate responsabili del trattamento è disponibile presso la Sede legale della Società.

Preso atto dell'informativa di cui sopra,

**ACCONSENTO:**

- a) al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, funzionali al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società;
- b) alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto **5**, lettera **a)**, della predetta informativa che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto **1**, lettera **a)** della medesima informativa od obbligatori per legge;
- c) al trasferimento dei dati personali all'estero come indicato al punto **7** della predetta informativa;
- d) al trattamento dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
- e) alla comunicazione dei dati di cui alla precedente lettera **d)** alle categorie di soggetti indicati al punto **5**, lettera **b)**, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.



**Net Insurance s.p.A.**

**Sede Legale e Direzione Generale**

Via Barberini, 29 - 00187 Roma - Tel. 06.4204621 / Fax 06.42046261  
[www.netinsurance.it](http://www.netinsurance.it) - e-mail: [info@netinsurance.it](mailto:info@netinsurance.it)

Capitale Sociale € 5.750.000 i.v.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni  
di cui ai Provvedimenti ISVAP n. 01756 del 18.12.2000 G.U. del 28.12.2000 n. 301  
n. 2131 del 4.12.2002 G.U. del 13.12.2002 n. 292 e n. 2444 del 10.07.2006 G.U. del 17.07.2006 n. 164  
Iscriz. Trib. Roma n. 8564/2000 - Partita IVA n. 06130881003

**Mod. 01/046**

*Ed. 12.2006*

Studio Grafico BB - Roma



**Net Insurance s.p.a.**

**Sede Legale e Direzione Generale**

Via Barberini, 29 - 00187 Roma - Tel. 06.4204621 / Fax 06.42046261

[www.netinsurance.it](http://www.netinsurance.it) - e-mail: [info@netinsurance.it](mailto:info@netinsurance.it)

Capitale Sociale € 5.750.000 i.v.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni  
di cui ai Provvedimenti ISVAP n. 01756 del 18.12.2000 G.U. del 28.12.2000 n. 301  
n. 2131 del 4.12.2002 G.U. del 13.12.2002 n. 292 e n. 2444 del 10.07.2006 G.U. del 17.07.2006 n. 164  
Iscriz. Trib. Roma n. 8564/2000 - Partita IVA n. 06130881003



Mod. 01/046

Ed. 12/2006

Studio Grafico BB - Roma